CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza del 6 settembre 2010, n. 6459.

Un funzionario comunale che sia preposto istituzionalmente ed in via ordinaria alle autenticazioni, può farlo anche in occasione delle operazioni elettorali, senza che sia necessaria una delega ad hoc.

Omissis.

Nei giudizi elettorali dinanzi al giudice amministrativo l'individuazione della pubblica amministrazione cui compete la qualità di parte necessaria va effettuata con riferimento all'atto di proclamazione degli eletti cui consegue formalmente la nomina e la composizione dell'organo elettivo e dunque la imputazione dei risultati della consultazione elettorale, con la conseguenza che, riguardo alle elezioni comunali, parte necessaria è il Comune (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6135; V, 3 febbraio 1999, n. 115).

Nel caso in esame l'interesse perseguito dal ricorrente passa proprio attraverso la eliminazione dal mondo giuridico, in parte qua, del provvedimento di nomina del controinteressato ... alla carica di consigliere comunale di talché il Comune, dal quale proviene il provvedimento di nomina è parte necessaria del giudizio.

- 3. Assume poi il ricorrente che la costituzione del Comune e del proponente in primo grado erano tardive in quanto avvenute al di là dei 15 giorni assegnati dall'articolo 83/11, comma 3, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570 che dispone: "La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla ricevuta notifica", e "tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati a pena di decadenza".
 - La censura viene svolta dall'appellante con riferimento alla documentazione depositata dai resistenti nel giudizio di primo grado e soprattutto alle spese del giudizio di primo grado liquidate dal Tar a carico del ricorrente nella misura di 2000 euro a favore del Comune di ... e di euro 2000 a favore del controinteressato
 - La Sezione richiama al riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo la quale anche nel processo amministrativo in materia elettorale si applicano i principi processuali della sospensione feriale dei termini (Cons. Stato, V, 31 luglio 1998, n. 1149; V, 3 giugno 1996, n. 625; V, 3 giugno 1994, n. 612).

Come ha avuto modo di osservare anche la Cassazione le cause in materia elettorale non rientrano tra quelle per le quali sia espressamente esclusa la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stante la mancata previsione, in tal senso, dell'art. 3 della l. n. 742 del 1967. Dette controversie possono rientrare nell'ampia previsione di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, dovendo, in tal caso, operare il meccanismo (non automatico) di sospensione di cui al comma 2 del citato art. 92: richiesta e conseguenziale emanazione di apposito provvedimento, adottabile dalla competente autorità giudiziaria, sia prima che nel corso del giudizio, che dichiari l'urgenza della controversia (Cass. civile, sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1992).

Nel caso in esame, pendente la sospensione feriale dei termini processuali, sia il Comune sia il controinteressato si sono costituiti tempestivamente con ogni effetto quanto alla rilevanza della documentazione dagli stessi depositata in primo grado.

Quanto poi alla asserita tardività del deposito della documentazione nel giudizio di appello la giurisprudenza ha chiarito che il termine di 15 giorni entro cui i resistenti devono produrre le proprie difese è perentorio nel senso che decorso tale spatium i contro interessati non possono più produrre difese scritte o presentare ricorso incidentale (cfr. Cons. di Stato n. 763 del 1995, 499 del 1996 e 199 del 1997), potendo peraltro costituirsi con mera costituzione di forma anche dopo tale data, così come nel rito ordinario e svolgere difese orali all'udienza di discussione.

4. Nel merito l'appello è infondato.

Osserva la Sezione che, l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 intende agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale, ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori le liste, estendendo il potere certificativo a soggetti che non lo hanno in via ordinaria (come ad esempio i consiglieri comunali, cfr. Cons. di Stato 18 settembre 2008, n. 4451).

Ne consegue che come esattamente osservato dal Tar, è legittimato ad autenticare le sottoscrizioni anche il funzionario che vi è preposto istituzionalmente ed in via ordinaria nell'ambito della struttura del Comune pur in difetto di espressa delega in occasione delle operazioni elettorali (cfr. Cons. di Stato, V, n. 402 11 aprile 1996; Cons. Stato, V, n. 2817 del 31 maggio 2007).

Orbene la funzionaria che ha autenticato la candidatura del controinteressato ..., signora ..., istruttore direttivo incardinata nella Segreteria Generale del Comune di ..., risulta essere ordinariamente preposta all'autentica delle sottoscrizioni in virtù dell'atto del 3.2.2004 con cui il Sindaco di ..., all'epoca ..., conferiva alla

medesima, in via generale e permanente, l'incarico alla autentica. Dalla data del 3.2.2004, per effetto di tale delega, la funzionaria del Comune ha svolto come proprie, ordinarie competenze, l'autenticazione delle sottoscrizioni. Inoltre nella determinazione Segretariale n. 710 dell'11.4.2005 avente ad oggetto la riorganizzazione interna della Segreteria Generale del Comune di ... è specificato che tra le varie funzioni assegnate alla signora ... vi è quella della "autenticazione firma sottoscrittori di accettazione di candidature alle elezioni, di sottoscrizioni per la presentazione di referendum e tutte le altre funzioni proprie della Segreteria Generale."

Risulta dunque evidente la infondatezza della censura sollevata dall'odierno appellante atteso che la funzionaria, alla data in cui ha proceduto alla autenticazione della sottoscrizione del signor ... ai fini della accettazione della candidatura, era munita della relativa competenza generale alla autenticazione mentre una ulteriore delega, in occasione delle tornate elettorali, non era affatto necessaria e quindi, ove conferita ugualmente, era meramente reiterativa.

Omissis.